



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 168/17/CONS

**PROGETTO DI GEMELLAGGIO TRA L'AUTORITÀ E LA *MINISTRY OF COMMUNICATION* DI ISRAELE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 aprile 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità di per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 2666/2000, del 5 dicembre 2000, con cui è stato introdotto lo strumento dei gemellaggi amministrativi;

VISTO il Regolamento n. 2698/2000, del 27 novembre 2000, emanato dal Consiglio dell’Unione europea, con il quale è stato istituito il programma MEDA allo scopo di fornire assistenza agli Stati aderenti all’Euro Partenariato Mediterraneo, anche attraverso la realizzazione di progetti di gemellaggio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il *Twinning Manual* pubblicato dalla Commissione europea nell'ottobre 2002 ed aggiornato nel 2009, nel 2012 e, in ultimo, nel 2014, nel quale vengono definite le procedure applicative relative ai progetti di gemellaggio;

VISTA la nota recante protocollo 550/2016/SRI, del 06 settembre 2016, con la quale il Consiglio è stato informato dell'opportunità di partecipare al bando per un gemellaggio con il Ministero delle comunicazioni (di seguito MoC) israeliano, formando un consorzio di regolatori europei di cui AGCOM potesse essere capofila;

VISTA la *Twinning Fiche* che ha lanciato il progetto di gemellaggio amministrativo IL 13 ENPI TE 01 16 (IL/13), denominato “*Strengthening the regulatory capacity of Israel in the field of telecommunications, with a focus on service provision over networks owned and operated by others*”, volto a rafforzare la capacità del regolatore israeliano, con uno specifico focus sulla regolamentazione d'offerta di servizi e di accesso alle reti e alle infrastrutture passive al fine di migliorare il locale quadro regolatorio nelle comunicazioni elettroniche, anche basandosi, laddove appropriato, sulle *best practices* dell'Unione Europea.

VISTA la proposta di adesione al bando di gemellaggio presentata dal Punto di Contatto italiano sui gemellaggi presso il Ministero degli Esteri italiano alla Delegazione di Israele in data 14 novembre 2016, che prevede la partecipazione di AGCOM e, congiuntamente in veste di Junior Partner, del regolatore tedesco BNetzA e del regolatore lettone SPRK;

VISTA la nota con cui, in data 28 novembre 2016, la Delegazione dell'Unione europea in Israele ha comunicato al Punto di contatto nazionale del Ministero degli Esteri italiano che la proposta presentata da AGCOM, BNetzA e SPRK è risultata vincitrice del progetto di gemellaggio ed assegnataria del bando di *Twinning* con il MoC israeliano;

VISTA la proposta di Contratto per l'implementazione del progetto stilata congiuntamente da AGCOM, BNetzA, SPRK e dal MoC;

CONSIDERATO che il Progetto di Gemellaggio viene finanziato dalla Commissione Europea, attraverso il budget del Progetto approvato dalla Commissione stessa e allegato al Contratto;

CONSIDERATO in particolare che il costo per le missioni svolte per il gemellaggio da parte del personale dell'Autorità è sostenuto dal budget del progetto secondo le disposizioni del capitolo 5 del *Twinning Manual* (rev 2012) e che, altresì, i costi relativi al trattamento economico del *Resident Twinning Adviser* del progetto sono rimborsati fino alla concorrenza di quanto previsto dal budget medesimo;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA, in particolare, la proposta di demandare la gestione finanziaria delle attività del progetto (per la parte spettante ad AGCOM) a B.&S.U., istituzione di diritto tedesco con cui l'Autorità ha già proficuamente collaborato dal 2009 al 2011 nell'ambito del precedente progetto di gemellaggio svolto con il MoC;

RITENUTO necessario stipulare con B.&S.U. una convenzione *ad hoc* per regolare più in dettaglio le modalità di gestione finanziaria delle attività del progetto (per la parte spettante ad AGCOM) e, specificamente, il pagamento e la rendicontazione delle missioni degli esperti dell'Autorità;

RITENUTO necessario, in vista dell'inizio delle attività del progetto, approvare le modalità di realizzazione del *Twinning* e di partecipazione ad esso da parte dei dirigenti e dei funzionari dell'Autorità sulla base delle indicazioni già contenute nel Contratto;

VISTA la delibera 162/17/CONS, dell'11 aprile 2017, con la quale l'Autorità ha nominato l'Ing. Roberto de Martino *Resident Twinning Adviser* del progetto di gemellaggio, a seguito della selezione svolta all'interno dell'Autorità stessa;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1 (approvazione del Contratto)

1. Il Consiglio approva la proposta di Contratto (consistente nelle *Special Conditions* e nell'*Annex A1: Twinning Workplan*) per la realizzazione del progetto stilata congiuntamente da AGCOM, BNetzA, SPRK e dal MoC.

Articolo 2 (Disposizioni concernenti il personale cui è affidata la realizzazione del progetto di gemellaggio)

1. Il ruolo di *Project Leader* e la responsabilità della realizzazione del gemellaggio, secondo le previsioni del *Twinning Manual* e del Contratto richiamati nelle premesse, sono attribuiti all'Ing. Vincenzo Lobianco, al quale sono altresì affidate la gestione del budget assegnato all'Autorità dalla Commissione Europea per il gemellaggio, la gestione dei *Project*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

management costs nonché la conduzione dei rapporti con i partner del progetto e il coordinamento interno per la parte di competenza dell'Autorità;

2. Il ruolo di *Resident Twinning Adviser* è attribuito all'Ing. Roberto de Martino, al quale il *Project Leader* potrà delegare il coordinamento di singole attività relative al progetto svolte in Israele. Nel periodo in cui opererà presso la sede del MoC, l'Ing. De Martino conserverà il titolo alla partecipazione agli esami, concorsi ed a tutte le procedure di progressione in carriera che dovessero essere attivate presso l'Autorità, maturando tutti i diritti previsti dal Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, ivi incluso il riconoscimento del premio annuale.

3. Il ruolo di Coordinatore della Componente 3 del gemellaggio è attribuito all'Avv. Francesco Sciacchitano, che curerà altresì -seguendo le direttive del *Project Leader*- la gestione amministrativa del progetto ed i rapporti con il soggetto incaricato della gestione finanziaria ai sensi del successivo art. 4.

4. I funzionari e dirigenti dell'Autorità inseriti nel Contratto prendono parte al progetto in qualità di *Short-term experts* nei termini stabiliti dal *Twinning Manual* e dal Contratto stesso, seguendo le indicazioni del *Project leader* e dei coordinatori di Componente identificati nel Contratto.

5. Per lo svolgimento delle attività connesse al progetto, il *Project Leader* può altresì richiedere la collaborazione di altro personale specializzato dell'Autorità, dandone preventiva comunicazione al Segretario generale.

Articolo 3 (Finanziamento del progetto)

1. Il Progetto di cui alla presente delibera viene finanziato dalla Commissione Europea, attraverso il budget del Progetto.

2. Le missioni svolte per il gemellaggio da parte dei dirigenti e dei funzionari dell'Autorità sono pagate direttamente dal budget del progetto secondo le disposizioni del capitolo 5 del *Twinning Manual* (rev 2012). I costi relativi al trattamento economico del *Resident Twinning Adviser* del progetto sono rimborsati fino alla concorrenza di quanto previsto dal budget medesimo.

3. I residui attivi dei *Project management costs* che residueranno al termine del progetto di gemellaggio con il MoC potranno essere acquisiti al bilancio dell'Autorità come previsto dal *Twinning Manual* (rev 2012).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 4 (Gestione finanziaria delle attività del progetto)

1. La gestione finanziaria delle attività del progetto, per la parte di competenza dell’Autorità, viene affidata a B.& S.U., *mandated body* riconosciuto dalla Commissione Europea.

Articolo 5 (Disposizioni accessorie)

1. Ferme restando le disposizioni circa il finanziamento del gemellaggio di cui al precedente articolo, i competenti Uffici dispongono i provvedimenti conseguenti alla presente delibera per facilitare la realizzazione del progetto, anche prevedendo l’assegnazione delle risorse umane e tecnologiche necessarie allo svolgimento delle attività.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 18 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi